



IMU – ALIQUOTE 2024

ALIQUOTA ORDINARIA	10,3 ‰	Aliquota ordinaria gravante su tutti gli immobili e sulle aree fabbricabili.
ABITAZIONE PRINCIPALE SE ABITAZIONI DI "LUSSO": A/1 A/8 A/9	6,0 ‰	Aliquota gravante su abitazione principale di lusso e pertinenze. Aliquota applicabile alle abitazioni principali di lusso ovvero con categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Detrazioni: Dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la relativa destinazione.
AREE FABBRICABILI		10,3 ‰ Sul sito internet del comune (www.comunecavaion.it) sono consultabili i valori venali minimi. Si ricorda che ai fini dell'individuazione dell'edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorché non ancora approvato.
FABBRICATI RURALI A USO STRUMENTALE		1,0 ‰ Sono solo quelli accatastrati come D10, A6 o con l'annotazione di ruralità.
BENI MERCE	dal 1 gennaio 2022 esenti (obbligatoria la dichiarazione imu, a pena di decadenza).	
TERRENI AGRICOLI		I terreni agricoli di questo Comune sono esenti.
IMMOBILI IN COMODATO		Nel caso in cui il possessore conceda un immobile a titolo di comodato a un parente di primo grado in linea retta (quindi un genitore o un figlio) il comodante (chi concede) beneficia della riduzione della base imponibile del 50%. Le condizioni per usufruire della riduzione sono varie. S'invita quindi ad approfondire l'argomento (visionare sito comunale o chiedere maggiori informazione a Ufficio Tributi, preferibilmente per mail).
ABITAZIONI PRINCIPALI		Le abitazioni principali e relative pertinenze sono esenti (ad eccezione di quelle di lusso A/1, A/8 e A/9). Al fine dell'esenzione nel caso di coniugi, è necessario la residenza e dimora di entrambi. PERTINENZE: si possono considerare pertinenze dell'abitazione principale, e quindi considerare esenti, solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 1 (una) sola pertinenza per ciascuna categoria.
VERSAMENTI		Scadenze: 17 giugno (acconto) - 16 dicembre (saldo) È possibile versare tutto in unica soluzione entro il 17 giugno. Si suggerisce a chi paga a rate di annotarsi la scadenza della seconda rata: molti non pagano il saldo per semplice dimenticanza.
DICHIARAZIONE		La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.